COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1533) . . . 621

PRESIDENTE 621, 624, 625, 627
BARBERI 624, 626
BARTOLE, *Relatore* 621, 622, 623, 624, 625 627
DE LORENZO 624
MESSINETTI 624
MORELLI 624, 625, 627
PASQUALICCHIO 627
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 624, 627

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche all'ordinamento della scuola di ostetricia (2296) 628

PRESIDENTE 628
BARBERI, *Relatore* 628
MORELLI 628
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 628
SCARPA 628

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 » (1533).

Prego il relatore, onorevole Bartole, di integrare se del caso – e comunque di riproporre alla Commissione – la relazione da lui già svolta nella seduta del 24 settembre 1964, data troppo remota perché ora si rende necessario rimeditare con l'aiuto del relatore – sui termini generali del problema.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge che venne al nostro esame alla fine della precedente legislatura

è stato oggetto di discussione in questa aula nella seduta del 24 settembre 1964. Io, in quella occasione, ebbi a rilevare che il ripristino della norma dell'articolo 191 del testo unico che vieta l'uso di piombo o di zinco nella fabbricazione di oggetti di gomma che vengono usati come presidi, era una iniziativa assolutamente insostenibile dato che è assolutamente impossibile fabbricare gomma senza l'impiego di sali di zinco. Tanto è vero che rilevavo come nel decreto ministeriale del 19 gennaio 1963 relativo alle sostanze ammesse come additivi, si dichiarasse, in calce, che le norme relative allo zinco non potevano trovare applicazione in quanto erano in corso degli studi da parte dell'Istituto superiore di sanità, e si ottenne quindi una sospensione in attesa che il Consiglio si pronunciasse in proposito.

Come ho accennato, nei processi sia di vulcanizzazione che per dare al manufatto caratteristiche di plasticità e di lattiginosità e per impedire il deterioramento nel tempo dei prodotti di gomma con caratteristici acceleranti immediati, si ricorre all'impiego di determinate sostanze. Pertanto si verifica che il manufatto contiene zinco in dosi non nocive ma che non possono essere escluse al 100 per cento altrimenti non potremmo più usare la gomma sia essa sintetica che naturale.

Non rifarò l'*iter* delle discussione ma desidero far presente, per memoria, che nel 1954 l'Alto Commissariato per la sanità con una circolare, in deroga alle norme del vecchio testo unico, ammetteva la presenza di zinco, espresso in ossido di zinco, nel manufatto fino ad una percentuale dello 0,44 per cento, mentre nel 1955 la Direzione Generale delle dogane con una circolare inviata agli uffici periferici ammetteva l'importazione di articoli di gomma contenenti ossido di zinco fino allo 0,44 per cento. Pertanto è data per acquisita l'impossibilità di escludere la presenza di zinco nel prodotto.

Queste ragioni pertanto determinarono la nostra perplessità quando nell'altra legislatura il Governo presentò un disegno di legge nel quale si ribadivano le vecchie norme del testo unico e cioè l'esclusione di zinco, zolfo, cadmio, piombo, arsenico, antimonio e altre sostanze nocive.

Attualmente le riserve sono superate. Ho avuto in questi giorni, dall'Istituto superiore di sanità, degli elementi che sottoporrò alla Commissione, anche ai fini di un emendamento al disegno di legge, il quale stabilisce all'articolo 1 che i prodotti elencati all'articolo 191 del testo unico sono considerati presidi medico-chirurgici. Faccio presente però che oggi noi abbiamo un campo ristretto di applicazione, in quanto, per esempio, i paracapezzoli che una volta erano fabbricati in piombo in quanto si riteneva che evitassero la formazione di ragadi, oggi sono di scarsissimo impiego. Comunque il problema fondamentale è quello delle tettarelle in quanto se noi escludessimo totalmente la presenza dello zinco, precluderemmo l'impiego delle tettarelle di gomma e di qualsiasi altro articolo, in quanto lo zinco è inevitabilmente presente sia come sostanza naturale sia come componente del processo di produzione.

All'articolo 2, primo comma, si afferma che l'unica sostanza ammessa per la fabbricazione a scopo di vendita di detti presidi è la gomma elastica vulcanizzata che non deve contenere piombo, zinco, arsenico, antimonio o altra sostanza comunque nociva.

Ora, siamo perfettamente d'accordo che non debba contenere piombo, arsenico, antimonio, o altra sostanza nociva. Come « altra sostanza nociva » intendo soprattutto sottolineare la presenza di cadmio, il quale è estremamente pericoloso; esso è contenuto nello zinco, come traccia pressoché ineliminabile.

A questo proposito, dopo aver sentito l'Istituto superiore di sanità, io presenterei un emendamento.

L'Istituto superiore di sanità, a un quesito postogli dal Ministero dopo una delle sedute tenutesi qui, ha risposto di recente che la presenza di zinco, per i processi tecnologici, si può ammettere fino ad una concorrenza massima dell'1 per cento, espresso in zinco metallico, in rapporto alla gomma. E questo in analogia alle disposizioni vigenti in altri paesi, fra cui la Repubblica federale tedesca; ho qui una fotocopia del decreto relativo; analogo decreto vige anche nella Repubblica democratica tedesca.

L'industria asserisce che comunque i processi di vulcanizzazione e attivazione della gomma non si possono utilmente operare al disotto dello 0,50 per cento di zinco. Comunque, ripeto, paesi tecnologicamente progrediti ammettono l'1 per cento di zinco, come elemento intermedio che interviene nella polimerizzazione e nella vulcanizzazione della gomma.

Però il punto fondamentale che deve preoccupare noi, sotto l'aspetto igienico, non è il processo tecnologico, ma la pericolosità del manufatto, che noi desumiamo dalla possibilità che esso ha di cedere sostanze tossiche, venendo a contatto con la saliva o con altri liquidi organici.

Ora, l'Istituto superiore di sanità ha stabilito che la innocuità del manufatto è assicurata quando in una prova di cessione, da effettuarsi per sei ore a temperatura di 37° in ambiente acido, il manufatto non cede più di cinque centesimi di milligrammo – espresso in zinco metallico – per grammo di gomma. In questo caso la gomma è assolutamente innocua.

Pertanto, facendo mia la conclusione dell'Istituto superiore di sanità, vorrei proporre il seguente emendamento:

« Per i prodotti di gomma è consentito l'impiego di composti di zinco nella quantità tecnicamente indispensabile fino al limite dell'1 per cento, espresso in zinco metallico. Alla prova di cessione, da eseguirsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero della sanità, la presenza di zinco non dovrà eccedere i cinque centesimi di milligrammo per grammo di manufatto ».

Io poi vorrei aggiungere a quanto ha precisato l'Istituto superiore di sanità « e non dovrà risultare comunque presenza di cadmio », perché sappiamo che il cadmio ha una tossicità cento volte superiore a quella dello zinco. La questione del cadmio, ad ogni modo, è da discutere.

Il disegno di legge, inoltre, stabilisce che questi prodotti, che possono essere importati, devono essere chiusi in confezione originale.

A questo riguardo è stato fatto presente dai produttori che questa disposizione viene a ledere il nostro Paese perché l'importazione – soprattutto di tettarelle – avviene per sostanza sfusa, e l'inscatolamento viene fatto da manodopera italiana. Per questo motivo, per non pregiudicare una certa possibilità di lavoro da parte di confezionatori italiani, io direi di garantire sì l'igienicità del prodotto sfuso importato (attraverso marchi di fabbrica, come dirò in seguito) ma di permettere che l'impacchettamento venga effettuato in Italia.

Osservo inoltre che nel disegno di legge che è stato presentato manca quanto disponeva il testo unico a proposito dell'obbligo di indicare in maniera indelebile il nome del produttore sul prodotto finito. Questo mi sembra giusto, perché si tratta di responsabilità civile e penale che non sarebbe facilmente perseguibile ove non fosse possibile accertare immediatamente e in modo irrefutabile la provenienza del prodotto.

Chiedo scusa per tutti questi particolari tecnici, e per non aver potuto preparare una relazione scritta.

Se il Presidente permette, vorrei adesso dare lettura del testo che proporrei in via definitiva:

Articolo 1. – « Nella fabbricazione dei prodotti elencati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 febbraio 1934, n. 1265, come capezzoli per bottiglie, poppatoi senza tubo, tettarelle, anelli di dentizione, copri-capezzoli, tira-latte, succhiatoi, e simili, è fatto divieto di impiegare piombo, zinco, arsenico, antimonio, o altre sostanze comunque nocive ».

Apro una parentesi: parlo di zinco perché qui sono elencati anche altri prodotti, e non soltanto le tettarelle; questi prodotti poi non sono tutti di gomma: ad esempio c'erano prima in commercio dei copri-capezzoli, per evitare le ragadi ed altri processi infiammatori, che erano fatti di piombo.

« Per i prodotti di gomma è consentito l'impiego di composti di zinco nella quantità tecnicamente indispensabile e fino al limite dell'1 per cento espresso in zinco metallico. Alla prova di cessione, da eseguirsi secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero della sanità, la presenza di zinco non dovrà ecedere i 5 centesimi di milligrammo per grammo di manufatto ».

A questo punto la Commissione potrà discutere se convenga o meno precisare che comunque non dovrà risultare presenza di cadmio. Faccio presente che il cadmio è tessico, e che è una impurità naturale dello zinco.

« L'impiego delle materie plastiche nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve essere conforme » (e questo manca nel testo governativo) « alle prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11 lettera *f*) della legge 30 aprile 1962, n. 283 ». Si tratta della legge sulle frodi alimentari, sulle bevande, eccetera.

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai prodotti similari importati ».

Articolo 2. — « I prodotti disciplinati dalla presente legge devono portare, qualora non siano venduti in confezione originale chiusa, l'indicazione indelebile della rispettiva fabbrica ». Questo a norma dell'articolo 191 del testo unico, che nell'attuale testo non è citato, mentre mi sembra indispensabile. « Inoltre sulla confezione originale devono essere

riportate le seguenti indicazioni: *a*) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della ditta produttrice; *b*) la sede della fabbrica.

Per i prodotti importati, oltre alle indicazioni prescritte nei precedenti due commi, devono essere riportati il nome, la ragione sociale e la sede legale della ditta importatrice ». Questo mi sembra ovvio, per ragioni intuibili.

Articolo 3. — « I contravventori alle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale per reati più gravi ».

Articolo 4. — « Sono abolite tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge ».

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per il suo motivato e ricco intervento. A proposito del nuovo testo da lui presentato, mi sembra opportuno chiedere il parere del Governo. Prego l'onorevole Bartole di affidare alla segreteria della Commissione il nuovo testo, per la discussione del quale ritengo sia necessario il rinvio ad una prossima seduta.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ascoltata la relazione, come rappresentante del Governo convengo sulla opportunità delle osservazioni del relatore, nonché sulla necessità delle limitazioni da lui indicate. Tuttavia, il relatore propone un nuovo testo che ha forse la stessa sostanza del testo governativo, dal quale invece differisce totalmente dal punto di vista dell'impostazione.

Chiedo alla Commissione su quale testo essa ritenga opportuno discutere. Nel caso venisse scelto il testo presentato dal relatore Bartole, la discussione dovrà senza dubbio essere rinviata. Propongo tuttavia di cominciare la discuussione sul testo governativo, considerando emendamenti le disposizioni contenute nel progetto del relatore.

MORELLI. Sono favorevole ad iniziare ora la discussione generale sul testo governativo. Il nuovo testo dell'onorevole Bartole non solo causa un ritardo nell'esame del provvedimento, ma potrebbe anche non trovarci d'accordo, dal momento che promuove numerosi aggiornamenti tecnici.

DE LORENZO. Sono favorevole ad un rinvio della discussione generale al momento in cui avremo avuto la possibilità di conoscere compiutamente il nuovo testo proposto dal relatore.

BARBERI. Ritengo opportuno procedere nella discussione generale, anche per fornire al collega Bartole quegli eventuali nuovi elementi che potranno servirgli nel preparare compiutamente il nuovo testo. L'esame degli articoli, invece, potrà essere rinviato ad altra seduta.

MESSINETTI. Domando al Sottosegretario Volpe: quando gli organi di governo presentano al Parlamento un disegno di legge di natura tecnica, non si premurano di interpellare gli organi tecnici (come l'Istituto superiore di sanità), prima di redigerne il testo?

Per quanto riguarda la questione se rinviare o procedere ora alla discussione generale, propendo per la seconda soluzione.

BARTOLE, *Relatore*. Ho accuratamente esaminato gli aspetti fondamentali del problema, che a mio avviso si concretano nella possibile tossicità di determinate sostanze. Il disegno di legge però può dar luogo a qualche osservazione di carattere merceologico, per quanto attiene alle disposizioni relative al confezionamento dei prodotti; ciò richiede a mio avviso un attento esame da parte della Commissione.

Io non intendo presentare un testo alternativo. Sono pronto a discutere e a fare mio il testo del Governo, tanto più che il Sottosegretario, indipendentemente dalle mie considerazioni, aveva preparato un emendamento all'articolo 2, sostanzialmente conforme alle informazioni pervenutemi dall'Istituto superiore di sanità. Se per ragioni di economia dei lavori la Commissione ritiene opportuno procedere ora alla discussione generale, non troverà in me alcuna opposizione. Credo infine che, trattandosi di questioni tecniche e non politiche, la discussione del provvedimento impegnerà in misura modesta il nostro tempo.

PRESIDENTE. Mi pare che la maggioranza dei colleghi si sia pronunciata per il proseguimento della discussione, anche perché il collega Bartole ha rettificato il suo pensiero nel senso di non presentare un testo nuovo del disegno di legge, ma di accettare di emendare il testo originario in base agli emendamenti che il Governo si propone di presentare.

Do la parola al rappresentante del Governo il quale preferisce rispondere immediatamente al collega Messinetti.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. — Il Ministero della sanità si è rivolto all'argano tecnico ed in base alla risposta di questo, oggi il Governo aveva in animo di proporre un emendamento simile a quello enunciato dal relatore.

Preciso che il Governo dopo aver ottenuto il parere altamente tecnico dell'Istituto superiore della sanità ha preparato un emendamento all'articolo 2; detto emendamento precisava che l'unica sostanza ammessa era lo zinco in una misura non superiore all'1 per cento in peso. Pertanto nella gomma vulcanizzata la prova di cessione non deve dare una quantità di zinco superiore a 0,05 milligrammi per grammo di gomma. Quindi l'emendamento del Governo coincide perfettamente con quanto ha affermato il Relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Morelli. Ne ha facoltà.

MORELLI. Do atto al relatore di aver chiarito alcuni punti del disegno di legge, ma vorrei affermare che non posso giustificare la confusione esistente nel disegno stesso in quanto questo non è una iniziativa parlamentare ma proviene direttamente dall'organo esecutivo.

Un primo rilievo ritengo di doverlo fare sul titolo del disegno di legge, in quanto si ha una modifica dell'articolo 189 del testo unico sulle leggi sanitarie e l'abolizione dell'articolo 191. Ciò perché noi intendiamo mettere tra le varie sostanze che sono già elencate nella vecchia legge anche questo elenco di prodotti che oggi sono compresi nell'articolo 191 e non nell'articolo 189, e perciò al di fuori dei presidi medico-chirurgici. Questa è veramente una lacuna gravissima che dobbiamo eliminare.

Inoltre vorrei fare una domanda e cioè sapere che differenza passa tra copricapezzoli e paracapezzoli; sappiamo che i primi sono in gomma elastica vulcanizzata mentre i secondi sono in piombo. Non riesco a spiegare il perché fu data l'autorizzazione alla fabbricazione dei paracapezzoli quando questi erano fabbricati con una sostanza già compresa nell'articolo 191.

Per quanto riguarda la percentuale che può essere contenuta nel prodotto non posso far altro che dichiararmi d'accordo con il relatore, in quanto non possiamo far altro che attenerci ai dati forniti dall'Istituto superiore di sanità.

Desidero inoltre esprimere la mia sodisfazione per il fatto che finalmente l'organo preposto a concedere le autorizzazioni per la fabbricazione di questi prodotti è il Ministero della sanità e non più il Ministero dell'interno.

L'unico articolo del disegno di legge che mi trova consenziente è quello che riguarda le sanzioni notevolmente aumentate rispetto a quelle contenute nel vecchio articolo dove erano previste multe addirittura irrisorie.

Allora noi vorremmo sapere la ragione di tutto questo.

Non che io sia contrario a creare un'altra voce di elementi, oltre a quelli già esistenti. Ma trovo che ciò costituisce una ulteriore complicazione della legge, perché naturalmente questi articoli saranno soggetti a tutte le disposizioni burocratiche riguardanti l'autorizzazione e la vendita.

Inoltre, mentre adesso i prodotti possono provenire dall'estero, il collega Bartole sostiene che essi dovrebbero essere italiani. Non so se dobbiamo fare questo per un nostro interesse commerciale, o perché i prodotti importati non sono abbastanza igienici; ma non credo sia questo il motivo, perché certo questi prodotti saranno sottoposti alla sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità.

Trovo, insomma, che sono diversi gli elementi che ci inducono a dire che questo disegno di legge non vale assolutamente niente; per questo è necessario che si rifaccia il testo secondo una visione molto più equilibrata.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al collega Morelli che la legge istitutiva del Ministero della sanità, del 1958, stabilisce che in tutte le leggi dove era citato il Ministero dell'interno per quanto riguarda i prodotti sanitari, deve intendersi sostituito il Ministero della sanità.

La competenza in materia, quindi, è automaticamente passata alla Sanità, *ope legis*.

BARTOLE, *Relatore*. Rispondo al collega Morelli, circa la ragione per cui ho presentato un altro testo.

L'articolo 189 del testo unico dice che i presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti a scopo di vendita se non da apposite officine, autorizzate dal Ministero dell'interno; il che equivale ad escludere l'importazione.

L'articolo 190 del testo unico dice invece che è vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinati a comporli, e succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Cioè, mentre il 189 vietava la importazione, il 190 limitava tale divieto a quei soli articoli.

Per quanto riguarda la questione dei copri-capezzoli e dei para-capezzoli, vorrei spiegare che i copri-capezzoli possono essere di piombo o di gomma; ma quelli di piombo –

che venivano chiamati para-capezzoli – non sono più in uso.

Se stabiliamo che questi prodotti non debbano contenere piombo e altre sostanze nocive escludiamo *in toto* qualsiasi manufatto a base di biombo. Detto questo, penso che si andrebbe incontro a quella conclusione citata dal collega Morelli quando faceva riferimento all'articolo 189 del testo unico. Ecco perché avevo elaborato un nuovo articolo 1, nel quale non facevo riferimento al testo unico. Comunque, per quanto riguarda l'articolo 1, mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso dice che l'unica sostanza ammessa per la fabbricazione a scopo di vendita dei presidi è la gomma elastica vulcanizzata.

Non mi sento di accettare questa dizione, perché è merceologicamente infondata: non esiste gomma elastica vulcanizzata ma gomma sintetica o naturale; la vulcanizzazione è un processo ulteriore al quale sottostanno tutti i tipi di gomma.

Per i prodotti in gomma ritengo che l'esclusione – limitatamente a quegli articoli cui accennavo prima, cioè praticamente le tettarelle – di determinate sostanze che entrano nel processo tecnologico di fabbricazione non possa contemplare lo zinco, perché questo è una sostanza ineliminabile per il processo di cui si parla; a meno che non si voglia ricorrere ad altre sostanze chimiche, ben più pericolose. Ho fatto presente che mentre alcuni paesi non hanno disposizioni in merito, nelle due repubbliche tedesche, che sono le più aggiornate al riguardo, si ammette l'1 per cento di zinco, espresso in zinco metallico.

Nelle due Repubbliche è stato ufficialmente ammesso, a scopi tecnici, l'impiego di zinco in sali – che sono praticamente ossido e carbonato di zinco – perché questa sostanza serve sia al processo di vulcanizzazione della gomma sia al processo di accelerazione per la confezione del prodotto. Il punto fondamentale da considerare è che se escludiamo (come abbiamo escluso nel 1934) la presenza di zinco, ci precluderemo qualsiasi possibilità di impiego della gomma, sia sintetica sia naturale.

Bisogna assicurare che il processo tecnologico non abbia riferimenti, *quo ad salutem, quo ad vitam et ad valetudinem*, a tossicità del prodotto. L'Istituto superiore di sanità ha accertato che la prova di cessione deve dare quei determinati risultati; se detti risultati sono positivi, il manufatto è utilizzabile e suscettibile di distribuzione interna nel nostro paese. Altre norme riguardano la importazione; bisogna poi vedere se l'importazione può avvenire per prodotto confezionato oppure per prodotto sfuso. È stato fatto presente dalla Assogomma che se si importano prodotti sfusi si trova la possibilità di maestranze locali che li inscatolino. Io ritengo che la Commissione sanità debba preoccuparsi esclusivamenet della igienicità del prodotto. Tuttavia, ho sentito il dovere di far presente alla Commissione la richiesta avanzata dal settore industriale interessato.

Chiedo inoltre che il testo governativo venga integrato da un richiamo alla famosa legge n. 283 relativa alle frodi alimentari; vi sono disposizioni che riguardano determinati additivi. Infatti, negli articoli di gomma non sono presenti soltanto quegli additivi intenzionali, che si possono impiegare per la plastificazione o la vulcanizzazione, ma può esservi l'aggiunta di coloranti o di altre sostanze, che non sono menzionate nel testo al nostro esame, e che noi invece abbiamo riconosciuto avere effetti nocivi all'articolo 10 e al punto *f*) dell'articolo 11 della citata legge.

Infine, chiedo che il provvedimento al nostro esame contenga un richiamo all'articolo 191 anche per quanto riguarda l'obbligatorietà del marchio di fabbrica.

BARBERI. L'articolo 2 del disegno di legge, originariamente considerato, contiene il divieto della presenza di zinco nella gomma elastica vulcanizzata. La successiva concessione in questo senso non rappresenta una concessione abusiva, ma riconosce semplicemente che è impossibile fabbricare presidî di gomma che non contengano una determinata percentuale di zinco. Non si tratta di una concessione estorta da gruppi interessati, ma di un dato tecnico inoppugnabile. A mio avviso, nell'emendamento da introdursi nel disegno di legge, è meglio fare riferimento, piuttosto che al peso, allo zinco metallico, in una percentuale che non superi l'1 per cento. La prova di cessione, eseguita nei laboratori di chimica, avviene in ambiente acido. La situazione, per quanto riguarda l'uso fatto dall'uomo, è ancora migliore, perché la cessione tutt'al più avviene a contatto della saliva, e quindi in ambiente alcalino. La prova di cessione in ambiente alcalino è inferiore a quella raggiunta in ambiente acido.

Fra paracapezzoli e copricapezzoli secondo me non esiste differenza. Paracapezzoli è soltanto un nome commerciale, trovato al momento del lancio del prodotto sul mercato, nel presupposto che con esso si evitasse la forma-

zione delle ragadi. Rimane il fatto che i paracapezzoli di piombo non solo non evitano il formarsi delle ragadi, ma anzi le favoriscono; e inoltre, è ormai impossibile trovarne dei campioni in commercio. A fatica se ne troverebbe qualche esemplare nel museo di famiglia.

Con queste considerazioni, mi dichiaro favorevole all'introduzione, nel disegno di legge, dell'emendamento proposto e dal Governo e dal relatore.

PASQUALICCHIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho potuto constatare dai ripetuti interventi del relatore e dalle osservazioni fatti dai colleghi intervenuti, che la questione per quanto sia stata ampiamente discussa non ha raggiunto una chiarificazione in quanto il testo presentato viene completamente modificato nella sua stesura dagli emendamenti preannunciati sia dal relatore che dal rappresentante del Governo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero precisare che la legge rimane la stessa, in quanto il Governo propone solo di includere lo zinco nella misura che ho già detto in precedenza.

PASQUALICCHIO. Ognuno può dare l'interpretazione che desidera, ma oggettivamente la legge viene modificata in quanto il fatto di includere una sostanza prima esclusa è sostanziale. Comunque l'osservazione che volevo fare riguarda il fatto che il provvedimento non è urgente per cui ritengo opportuno un rinvio che ci dia la possibilità di effettuare una valutazione precisa della questione.

PRESIDENTE. Desidero precisare che abbiamo già discusso in proposito.

BARTOLE, *Relatore*. Desidero precisare, anche per una questione di serietà, che in data 6 dicembre 1962 dietro incarico del Presidente io sottoposi un quesito formale al professor Foschini, direttore dell'istituto di merceologia dell'università di Roma. Lo stesso professore rispose il 6 dicembre 1963 fornendo quelle indicazioni che avevamo richiesto. In seguito si è avuto un carteggio fra l'istituto di merceologia della università di Roma e il sottoscritto prima ed il Presidente della nostra Commissione poi che reca le date del 15 gennaio 1965, 23 gennaio 1965, 29 gennaio 1965 e 28 febbraio 1965. Inoltre in data 3 dicembre 1964, poiché quando ci sono dei disegni di legge di questa natura tutti gli interessati fanno del loro meglio, avendo avuto dei campioni di gomma destinati a questo scopo da parte di produttori ed esportatori, dietro indicazione del Presidente ho consegnato questi campioni all'istituto di merceologia dell'università di Roma affinché lo stesso effettuasse le prove di cessione ai fini di stabilire la tossicità o meno delle sostanze in esame. I risultati depongono tutti in favore della non tossicità qualora la presenza dello zinco al fine tecnologico non sia superiore allo 0,44 per cento.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei enunciare gli emendamenti che il Governo si propone di presentare e prego gli stenografi di trascriverli.

Propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente: « L'unica sostanza ammessa per la fabbricazione a scopo di vendita dei presidi indicati all'articolo 1 è la gomma elastica vulcanizzata che non deve contenere piombo, arsenico, antimonio o altra sostanza nociva.

È ammesso un contenuto massimo di zinco in misura non superiore all'1 per cento in peso. La gomma elastica vulcanizzata sottoposta ad una prova di cessione in HCL-N/10 a 37° centigradi sotto agitazione continua, non deve eccedere una quantità di zinco superiore a 0,05 milligrammi per grammo di gomma ».

Noi non potevamo fabbricare questo tipo di materiale perché prevedevamo l'esclusione dello zinco.

MORELLI. Allora questo prodotto veniva tutto dall'estero?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Non lo so. Adesso invece, con quella quantità di zinco, possiamo farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il Governo presenta solo questo emendamento, o ne ha anche degli altri?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Ci sono soltanto delle piccole modifiche all'articolo 3. Al punto *a*) sostituire all'attuale la dizione « il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta produttrice »; al punto *c*) sostituire l'attuale con la dizione « la data e il numero dell'autorizzazione e l'autorità che l'ha rilasciata ».

PRESIDENTE. Il Governo è dunque pregato di passare il testo completo di questi emendamenti alla segreteria della Commissione. Il segretario è pregato di far giungere copia di questi emendamenti, in casella, ad ogni membro della Commissione.

Se non ci sono obiezioni, rimane stabilito che discuteremo nella prossima seduta gli articoli del disegno di legge, con i relativi emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia (2296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia » (2296).

Per questo disegno di legge avevamo richiesto il parere della VIII Commissione Istruzione e belle arti. Poiché i termini sono ormai scaduti, senza che questa Commissione ci abbia fatto pervenire il suo parere, possiamo a termini di regolamento procedere ugualmente alla discussione del disegno di legge, se la Commissione è d'accordo.

BARBERI, *Relatore*. Signor Presidente, io sono pronto a riferire sul disegno di legge in questione. Però, siccome si tratta di un provvedimento promosso dal Ministero della pubblica istruzione, mi sembra che il parere dell'VIII Commissione sia particolarmente impegnativo in questo caso, anche se tale parere potrebbe implicitamente desumersi dalla formulazione del disegno di legge. Tuttavia, altro è la volontà del Governo, che ha presentato questo disegno di legge, altro è la volontà della competente commissione parlamentare.

Io sono pronto a svolgere la mia relazione; sarei però d'avviso di rimandare comunque la decisione definitiva fino a quando avremo ottenuto il parere della VIII Commissione, anche se dal punto di vista precedurale saremmo perfettamente in regola ove procedessimo all'approvazione di questo provvedimento, visto che i termini per il parere sono scaduti. Si tratta però di materia che interessa vivamente la istruzione, e dal punto di vista della pratica estrinsecazione della volontà del Parlamento, io raccomanderei di non fare a meno di quel parere.

Rispondo ai colleghi Lattanzio e Pasqualicchio, dicendo che si tratta infatti di materia esclusivamente universitaria. Le scuole di ostetricia – che rilasciano diplomi di uguale valore giuridico – possono essere di due tipi: primo, le scuole di ostetricia presso le cliniche ostetriche universitarie; secondo, le scuole autonome di ostetricia, che sono controllate dalle università. Le une e le altre, in materia di organizzazione, di concorsi, eccetera, seguono esclusivamente le norme dettate dal Regolamento generale universitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore propone quindi di sollecitare il parere della VIII Commissione.

Mi pare, in questo caso, che sarebbe allora opportuno rimandare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

MORELLI. Signor Presidente, potrei anche essere d'accordo con il collega Barberi che, stando al testo, queste scuole dipendono dal Ministero della pubblica istruzione. Tuttavia, poiché il testo del provvedimento riguarda i problemi relativi alla organizzazione dell'ostetricia, nel quadro della nuova impostazione che si vuole dare al servizio sanitario nazionale, mi pare evidente che questa materia sia assai più di competenza della nostra Commissione, anziché della VIII.

PRESIDENTE. Credo che alla maggior parte dei componenti della Commissione sia sfuggito che l'articolo 4 del disegno di legge fa riferimento alle convenzioni stabilite tra le Università e le Scuole di ostetricia. Il disegno di legge è di stretta competenza della Commissione sanità, ma non può prescindere dal parere della Commissione istruzione, in conseguenza della evidente connessione con l'istruzione universitaria.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Senza dubbio, la Commissione sanità ha la competenza primaria in merito al disegno di legge in questione. Tuttavia, considerato che iniziatore del progetto è proprio il Ministro della pubblica istruzione, ritengo quanto meno doverosa l'espressione di un parere da parte della Commissione istruzione.

SCARPA. Quando accade che una Commissione, che deve fornire un parere, lascia trascorrere i termini previsti dal Regolamento la Commissione investita dell'esame di un progetto di legge, nel rispetto del Regolamento stesso, può procedere nei suoi lavori pur mancando il parere.

PRESIDENTE. Pur essendo a termini del Regolamento autorizzati a precedere, ritengo opportuno sollecitare il parere della Commissione sanità.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO